

Il giorno 29 marzo 2017, presso la sede della Confcommercio – Imprese per l'Italia, si sono incontrate

Confcommercio – Imprese per l'Italia
Confcooperative
Confesercenti

e

F.N.A.A.R.C.

FILCAMS – CGIL

FISASCAT – CISL

UILTUCS – UIL

FIARC

UGL TERZIARIO

USARCI

per definire il seguente accordo.

Premesso che

- successivamente alla sottoscrizione del vigente AEC sono intervenute modifiche legislative in materia pensionistica;
- le Parti convengono sull'opportunità di effettuare un adeguamento normativo sulla materia per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della legislazione in materia pensionistica e dall'Enasarco;
- il ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, quali collaboratori indispensabili delle case mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali, in cui sempre più centrale è il ruolo della formazione professionale, che rappresenta anche per le case mandanti una delle leve strategiche per affrontare le sfide di competitività presenti nel mercato;
- a fronte del perdurare delle incertezze che caratterizzano il contesto economico del Paese, le Parti condividono la necessità di effettuare un percorso di analisi e approfondimento su gli specifici ambiti di operatività del mercato dell'intermediazione commerciale.

Articolo 1

L'art. 13, paragrafo II) Indennità suppletiva di clientela, terzo capoverso, è sostituito dal seguente.

“L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell'agente dovute a:

- invalidità permanente e totale;
- ~~per~~ infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
- conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o APE Enasarco e/o INPS;

